



Rec in att  
prot. U. 29330  
del 19/6/17

All. 8 cels  
del 19/6/17

Spett.le  
Provincia di Mantova  
[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

Mantova 19 giugno 2017

**Oggetto: "Cartiera di Mantova", Viale Poggio Reale 9 – Istanza di riesame con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Mantova al nuovo Gestore CARTIERE VILLA LAGARINA SpA.**

*Riferimenti:*

a) atti dirigenziali della Provincia di Mantova n. PD/1149 del 30.6.2016 e n. PD/1321 del 25.8.2016 di riesame e voltura ai sensi art. 29 octies comma 3 lettera a) e comma 4 lettera d) del D. L.vo n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con atto n. PD/944 del 23.6.2014 alla Cartiere Villa Lagarina SpA per l'esercizio di attività in Mantova Via Poggio Reale 9;

b) istanza dell'11 maggio 2017 di modifica sostanziale della Determinazione n. PD/1321 del 25 agosto 2016, a firma del Sig. Bruno Zago, legale Rappresentante della Cartiere Villa Lagarina SpA;

c) verbale della conferenza dei servizi del 30 maggio 2017, convocata con PEC n. 23104 del 15/5/2017 e prot. n. 23549 del 17/5/2017;

SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E I CITTADINI  
Segreteria di Settore

Via Gandolfo 11 46100 Mantova  
T. +39 0376 3456 F. +39 0376 2738031  
[sportellounico@comune.mantova.gov.it](mailto:sportellounico@comune.mantova.gov.it)  
PEC: [suap@pec.comune.mantova.it](mailto:suap@pec.comune.mantova.it)  
[www.comune.mantova.gov.it](http://www.comune.mantova.gov.it)



Il Comune di Mantova è Registrato EMAS  
e certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004



d) comunicazione della Provincia di Mantova del 31 maggio 2017 di richiesta al Gestore di documentazione integrativa e di convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2017; e) documentazione integrativa richiesta nella Conferenza dei Servizi del 30 maggio 2017 e trasmessa dal Gestore con PEC del 12 giugno 2017.

Il Gestore dichiara che le modifiche sostanziali rispetto all'atto dirigenziale n. PD/1321 del 25.8.2016 (già oggetto di correzione di errori materiali e modifiche sostanziali rilasciate rispettivamente con gli atti dirigenziali n. PD/1602 del 13.10.2016 e n. PD/725 del 15.5.2017) consistono in:

- autolimitare la produzione di carta per ondulatori a 575 t/giorno, mantenendo invariata la capacità di produzione rispetto a quella della cartiera ex Burgo Group SpA, autorizzata nell'atto n. PD/944 del 23.6.2014 rilasciato dalla Provincia di Mantova;
- ridurre la portata delle emissioni in atmosfera dell'impianto di incenerimento dei rifiuti a 29.900 Nm<sup>3</sup>/h (pag. 14 di 31 della relazione tecnica del 11.5.2017 e pag. 9 della relazione integrativa del 12.6.2017), conformandosi a quella massima dell'inceneritore ex Burgo Group SpA (30.000 Nm<sup>3</sup>/h) individuata nella relazione di verifica nell'ambito del ricorso al TAR di Brescia n. RG 1123/2016 (allegato 1) mediante la riduzione della portata oraria di rifiuti alimentati, che sarà pari a 4,925 t/ora (ovvero 118,2 t/giorno e 39.479 t/anno). Per sopperire alla diminuzione della produzione di vapore causa il dimezzamento della potenzialità dell'inceneritore, che scende a 14,5 MW rispetto ai precedenti 32,81 MW, sarà potenziato il sistema "turbogas + fase di post-combustione", da 91,7 MW a 107,4 MW, per recuperare l'energia termica sotto forma di vapore necessaria al processo produttivo;
- apportare una variante edilizia all'interno dell'edificio c.d. "Pulper" ospitante anche l'attività di gestione dei rifiuti R3, ovvero il recupero di materia dei rifiuti di carta da raccolta differenziata (codice CER 20.01.01) nella produzione manifatturiera. La modifica ha carattere di sostanzialità ai sensi della D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 (Allegato G) in quanto necessita di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto dell'art. 208, commi 6 e 7 del D.Lgs. 152/2006; la variante edilizia consiste in un ampliamento del soppalco ospitante due sezioni impiantistiche del processo produttivo principale sito al secondo livello all'interno dell'edificio "Pulper", per agevolare l'esecuzione delle varie lavorazioni. Non è prevista la realizzazione di impianti tecnologici

Il Comune di Mantova, analizzata la documentazione predisposta dal Gestore in sede di richiesta di riesame, nonché la documentazione integrativa predisposta ai fini delle richieste formulate nella Conferenza dei Servizi del 30.5.2017 fermo restando il ricorso n. 1123/2016 pendente avanti al Tar di Brescia e i motivi con lo stesso eccepiti avverso gli Atti dirigenziali n. PD/1149 del 30.6.2016 e n. PD/1321



del 25.8.2016, prende atto delle riduzioni proposte dalla Società rispetto a quanto previsto dai precedenti atti autorizzativi e più in particolare della autolimitazione della produzione di carta per ondulatori e della riduzione della portata delle emissioni in atmosfera dell'impianto di incenerimento dei rifiuti.

Il semplice raffronto tra quanto autorizzato (con atti impugnati ma, ad oggi, validi ed efficaci non essendo stati né sospesi né annullati dal Tar) e quanto ora proposto non può che essere, in questa sede, valutato come migliorativo dal punto di vista sia ambientale che (sentite le previsioni dell'ATS sulla Valutazione di impatto sanitario in corso di perfezionamento) della salute.

Riservata ogni valutazione, dal punto di vista procedurale, sui rapporti tra gli atti autorizzativi impugnati e il provvedimento autorizzativo che potrebbe scaturire al termine del presente procedimento, il Comune di Mantova esprime il proprio parere favorevole all'autolimitazione proposta dalla Società Cartiere Villa Lagarina spa, e tuttavia ritiene necessario formulare le seguenti considerazioni.

Si ribadisce preliminarmente la necessità di non consentire l'alimentazione del termovalorizzatore con altri rifiuti combustibili provenienti dall'esterno del sito, compresi quelli prodotti da altri insediamenti industriali appartenenti al gruppo Cartiere Villa Lagarina, e ciò al fine di non aggravare l'immissione in atmosfera di inquinanti di origine industriale; pertanto si chiede all'Amministrazione Provinciale di prescrivere al gestore tale divieto.

Dal punto di vista ambientale, poiché nella presente istanza il Gestore afferma di riservarsi di presentare una ulteriore successiva richiesta di modifica sostanziale per il recupero della capacità produttiva sacrificata, previo assoggettamento del progetto in aumento alle procedure normative previste, si ritiene che nella scelta delle tecnologie impiegate per la combustione e soprattutto per l'abbattimento degli inquinanti debba essere tenuta in considerazione sin da ora l'adozione di accorgimenti che facilitino il raggiungimento degli obiettivi definiti dai recentissimi indirizzi della Commissione Europea sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) in materia di incenerimento rifiuti (*Best Available Techniques – BAT- Reference Document on Waste Incineration – Draft 1, May 2017*).

Al fine di introdurre ulteriori misure di contenimento dei contaminati, si chiede all'Amministrazione Provinciale di prescrivere al Gestore:

- **una temperatura minima in camera di post-combustione di 950 °C**, così come già prescritto nel 1997 a Cartiere Burgo SpA dalla Regione Lombardia con la DGR 1° agosto 1997 n. 6/30490. Allo scopo si osserva che i recentissimi nuovi indirizzi della Commissione Europea sopra citati superano il concetto previsto dalla normativa attuale di temperatura minima dei fumi di 850°C (1.100 °C richiesti solo in caso di rifiuti pericolosi), indicando invece per tutti gli impianti un intervallo di temperatura di 850 ÷ 1.100° C. Considerando che lo scarto di pulper si origina dal trattamento della carta da macero e dai rifiuti della

raccolta differenziata e che pertanto sarà caratterizzato da una *elevata variabilità nel contenuto di Cloro*, e posto che non è tecnicamente possibile l'analisi di tutte le partite di rifiuto alimentato all'impianto, questa raccomandazione fornisce maggiori garanzie nella prevenzione dell'emissione di diossine, rendendo l'impianto idoneo a trattare anche rifiuti con contenuto di Cloro maggiori di quelli delle analisi di omologa trasmesse dal Gestore;

- **l'impiego della tecnica di riduzione catalitica degli Ossidi di Azoto SCR** (Selective Catalytic Reduction), che oltre a garantire livelli emissivi bassissimi per gli NOx permette di agire efficacemente anche per il contenimento delle diossine. In proposito nella revisione in corso delle BAT sull'incenerimento dei rifiuti la Commissione Europea indica che con questa tecnica si ottiene un'efficienza di distruzione delle diossine dal 98 al 99,9%, tale da permettere di raggiungere livelli emissivi di  $0,005 \div 0,05$  ng/Nm<sup>3</sup> TEQ, e pertanto inferiori ai limiti normativi attuali di 0,1 ng/Nm<sup>3</sup> TEQ e alla soglia indicata da Cartiere Villa Lagarina di 0,07 ng/Nm<sup>3</sup> TEQ;

- **l'installazione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi** per il contenimento di tutti i microinquinanti organici, incluse le diossine.

Relativamente all'esecuzione delle opere edilizie in variante rispetto a quanto già autorizzato nell'edificio "Pulper, si evidenzia che esse sono soggette a nuovo titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 208, comma 6 e 7 del D. Lgs. 152/06,

Verificato quanto richiesto dalla Provincia di Mantova nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 30 maggio u.s. in ordine alla completezza ed alla correttezza degli elaborati progettuali presentati dalla Ditta (tavola 10 e Tavola 11), si elencano di seguito le prescrizioni di natura generale e particolare cui dovrà attenersi la Società nel corso dei lavori. Per il contributo di costruzione si allegano invece al presente documento le modalità di versamento.

#### **Prescrizioni generali:**

- I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia dell'autorizzazione unica
- Il termine di ultimazione delle opere non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori
- Deve essere tempestivamente comunicata al Settore Sportello Unico per le imprese e i Cittadini del Comune di Mantova la data d'inizio dei lavori.
- Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmessa al Comune la documentazione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della*



*legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.*

- Dovranno essere osservate le procedure per l’agibilità degli immobili, indicate dall’art. 24 del D.P.R. 380/01;
- Siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il titolare assume ogni responsabilità rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spese che potessero in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione esser cagionate dal rilascio del presente atto;
- Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad assicurare, in quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti pubblici deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso agli Enti proprietari, per i provvedimenti del caso;
- Il Proprietario, il Progettista - Direttore e l’Assuntore dei lavori ed il tecnico responsabile di cantiere sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza dei regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge come delle modalità esecutive fissate nel presente atto.
- Dovranno essere osservate le procedure inerenti il deposito del progetto per costruzioni in zona sismica così come previsto dalla Legge Regionale 33/2015 e dalla DGR 5001/2016

***Prescrizioni particolari:***

- Il contributo di costruzione viene calcolato e suddiviso nelle seguenti voci:

|   |                     |   |          |
|---|---------------------|---|----------|
| - | Urbanizzazione 1^   | € | 1.362,9  |
| - | Urbanizzazione 2^   | € | 1.362,94 |
| - | Smaltimento rifiuti | € | 681,46   |
| - | Monetizzazione      | € | 801,60   |
| - |                     |   |          |
| - |                     | € | 4.208,94 |
| - |                     |   |          |



**IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD  
DOVRA' ESSERE ASSOLTO, CON LE MODALITA' PREVISTE NELL'ALLEGATO PROSPETTO DEL CONTRIBUTO  
DI COSTRUZIONE PRIMA DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE**

**IL DIRIGENTE**

Avv. Paolo Perantoni

(documento sottoscritto digitalmente)



Mantova, data PEC

Class.: 7.3

Fascicolo: RACC. 2017.3.48.19  
(da citare nella risposta)

Spettabile

PROVINCIA DI MANTOVA

VIA DON MARAGLIO,4

46100 MANTOVA (MN)

Email: provinciadimantova@legalmail.it

**Oggetto : Riesame con modifica sostanziale dell'AIA ex art. 29-octies comma 4 lettera a) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  
- Ditta CARTIERE VILLA LAGARINA S.p.A. - Formulazione parere**

In riferimento all'espressione di pareri richiesti ad A.R.P.A., a completamento dell'istruttoria svolta, per mezzo del verbale redatto a conclusione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 maggio 2017 ed acquisito agli atti di questo Dipartimento con protocollo n° 83077 in data 31/05/2017, si osserva quanto di seguito descritto:

### 1) Richiesta di pagina 9 - Verbale di CdS

Si ritiene utile e necessario prescrivere alla Ditta richiedente la redazione e trasmissione all'Autorità Competente ed all'Autorità di Controllo di idoneo manuale operativo relativo alla gestione degli impianti che riporti tutte le varie fasi operative delle lavorazioni effettuate nello stabilimento sia in merito all'attività di produzione carta che della produzione di energia nelle sue varie forme e tipologie nonché della gestione dei rifiuti prodotti. Per l'ottemperanza di tale prescrizione aggiuntiva si ritiene ragionevole fissare una tempistica non superiore ai 90 giorni successivi alla messa a regime degli impianti. Si ribadisce inoltre la necessità di prescrivere l'aggiornamento del manuale di gestione dello SME contestualmente alle modifiche dei sistemi di monitoraggio in continuo posti a presidio delle principali emissioni dello stabilimento (E19A ed E19B).

## 2) Richieste di pagina 12 - Verbale di CdS

**a** – In relazione alla nuova configurazione impiantistica prospetta, si ritengono conformi i presidi ambientali progettati nonché la rappresentatività delle portate ed i nuovi valori limite proposti associati alle emissioni E19 A e B.

**b** – Per quanto concerne le prescrizioni ed i monitoraggi tesi alla verifica del rispetto dei valori limite fissati per le emissioni contrassegnate dalle sigle E19A ed E19B, si ritiene adeguato e sufficiente quanto riportato nell'allegato tecnico facente parte integrante dell'autorizzazione AIA rilasciata dalla Provincia di Mantova con atto PD/1321 del 25/08/2016 e s.m.i.

**c** – Nel merito delle prescrizioni e monitoraggi relativi alla verifica del rispetto dei limiti legali associati alle capacità massime di produzione per le varie attività IPPC n° 1 (produzione carta per ondulatori), n° 2 (potenza termica generata da turbogas + postcombustore) e n° 3 (potenza termica da recupero rifiuti), si osserva che per le attività n° 2 e n° 3 essendo operativo un sistema di monitoraggio SME per le emissioni, questo per la sua validazione è implementato oltre che dalla portata e dalle concentrazioni degli inquinanti emessi anche dalle condizioni operative degli impianti ad essi collegati e pertanto il limite legale di produzione è sempre verificabile. Per l'attività n° 1, si concorda con quanto proposto dalla Ditta che si impegna ad un monitoraggio mediante un'idonea bilancia pesa bobine con registrazione giornaliera della produzione di carta effettuata.

**d** – Al riguardo della caratterizzazione ed omologa dei rifiuti prodotti o ritirati e destinati alle varie operazioni di recupero R3 ed R1, si ritengono sufficienti ed idonei i monitoraggi proposti dalla Ditta ed evidenziati nell'Allegato Tecnico facente parte dell'atto autorizzativo AIA di cui la ditta è titolare.

**e** – Si comunica la disponibilità di questo Dipartimento ARPA a validare nel primo triennio di esercizio i dati implementati dalla Ditta nell'apposito applicativo A.I.D.A. al fine della verifica dei flussi di massa degli inquinanti nel caso che questi vengano imposti come valore limite nell'atto autorizzativo.

Nel merito di quanto richiesto relativamente alle revisioni da apportare all'Allegato Tecnico dell'A.I.A. 2016, si informa che: 1) per quanto riguarda il quadro E prescrittivo - questo rimane inalterato, devono solo essere aggiornati i valori delle portate ed i limiti alle emissioni così come proposti dalla Ditta nella sua istanza di modifica, 2) il quadro B descrittivo deve essere aggiornato con i nuovi dati di produzione per le tre attività I.P.P.C. interessate, 3) il quadro F relativo alle caratteristiche ed alle frequenze dei monitoraggi nella sostanza rimane inalterato, va solo implementato con il monitoraggio giornaliero della quantità di carta prodotta.

**3) Richieste di pagina 13 – Verbale di CdS**

**a** - Con riferimento alla Direttiva n° 2010/75, si conferma che al momento lo stato di applicazione delle MTD/BAT/BAT-AEL appare adeguato alla realtà industriale progettata. In seguito alle future attività di verifica ordinaria, l'Autorità di Controllo si riserva di valutare approfonditamente la correttezza dell'adozione delle BAT di settore.

**b** – Per quanto attiene la necessità della predisposizione della Relazione di Riferimento, si conferma la procedura adottata dall'Azienda secondo la quale vanno attesi gli esiti delle verifiche tecniche di validazione di competenza A.R.P.A. che verranno effettuate circa la sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni, si porgono

Distinti saluti

Il Responsabile U.O.C. – A.P.C. Mantova

Dott. Loredano Fusari

*Firmato Digitalmente*

*Responsabile del procedimento: Dott. L. Fusari, tel: 0376/4690297, e-mail: l.fusari@arpalombardia.it*

*Istruttore: Per. Ind. F. Balloni, tel.: 0376/4690221, e-mail: f.balloni@arpalombardia.it*



Acc. lo  
col 13/06/19



**AREA AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**Servizio Ambiente**

dott.ssa for. Mariacristina Virgili

Piazza Porta Giulia n. 10

46100 MANTOVA

tel: 0376.391550 int.12 - fax: 0376.362657

mail: [ambiente@parcodelmincio.it](mailto:ambiente@parcodelmincio.it)

**AREA TECNICA E VIGILANZA**

arch. Bruno Agosti

Piazza Porta Giulia n. 10

46100 MANTOVA

tel: 0376.391550 int.24 - fax: 0376.362657

mail: [bagosti@parcodelmincio.it](mailto:bagosti@parcodelmincio.it)

Prot. 2013.11.0

Pratica n. 34/2016

Mantova, 19 giugno 2017

Spettabile

**Provincia di Mantova**

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento, Rifiuti, SIN - AIA

Via Principe Amedeo, 32

46100 Mantova

[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

**OGGETTO: "CARTIERA DI MANTOVA", VIALE POGGIO REALE 9 – ISTANZA DI RIESAME E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA 2016) RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MANTOVA AL NUOVO GESTORE CARTIERE VILLA LAGARINA SPA.**

1

*Riferimenti:*

- a) atti dirigenziali della Provincia di Mantova n. PD/1149 del 30.6.2016 e n. PD/1321 del 25.8.2016 di riesame e voltura ai sensi art. 29 octies comma 3 lettera a) e comma 4 lettera d) del D. L.vo n. 152/2006, dell' Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con atto n. PD/944 del 23.6.2014 alla Cartiere Villa Lagarina S.p.A. per l'esercizio di attività in Mantova Via Poggio Reale 9;
- b) istanza di riesame con modifica sostanziale della Determinazione n. PD/1321 del 25/08/2016, datata 11.5.2017, a firma del Sig. Bruno Zago, legale Rappresentante della Cartiere Villa Lagarina S.p.A., acquisita agli atti dell'Ente Parco con prot. n. 1553 del 15/05/2017;
- c) comunicazione della Provincia di Mantova di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi ex art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i. ed art. 29 quater commi 5 e 6 alla parte II del D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e della Legge 241/90 e s.m.i., come modificata dal D.L.vo n.127 del 30/06/2016, acquisita agli atti dell'Ente Parco con prot. n. 1613 del 19/05/2017;
- d) verbale della conferenza dei servizi del 30 maggio 2017, convocata con PEC prot. n. 23104 del 15/5/2017 e prot. n. 23549 del 17/5/2017;

- e) comunicazione della Provincia di Mantova del 31 maggio 2017 di richiesta al Gestore di documentazione integrativa e di convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 16 giugno 2017;
- f) documentazione integrativa richiesta nella Conferenza dei Servizi del 30 maggio 2017, trasmessa dal Gestore con PEC del 12 giugno 2017 e acquisita agli atti dell'Ente Parco con prot. n. 1941 del 14 giugno 2017;
- g) comunicazione della Provincia di Mantova di posticipo della Conferenza dei Servizi al 19 giugno 2017.

Premesso che:

- lo scrivente Parco del Mincio ha presentato ricorso avanti al TAR di Brescia (RG 1159/2016) per **l'annullamento degli atti dirigenziali della Provincia di Mantova** n. PD/1149 del 30.6.2016 e n. PD/1321 del 25.8.2016 di riesame e voltura alla ditta Cartiere Villa Lagarina S.p.A. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata a Burgo Group Spa con atto n. PD/944 del 23.6.2014 per l'esercizio di attività in Mantova Via Poggio Reale e **di tutti gli atti presupposti e conseguenti**;
- la procedura di modifica sostanziale dell'Atto dirigenziale n. PD/1321 del 25/08/2016, oggetto di richiesta di annullamento avanti al TAR per tutti i motivi esposti nel ricorso, che si intendono qui interamente richiamati, deve pertanto ritenersi viziata ab origine ed invalida;
- la totalità dei motivi di ricorso non deve in alcun modo ritenersi rinunciata, avendo intenzione il Parco Regionale del Mincio di continuare a coltivare il suddetto giudizio, ritenendo assolutamente attuale e intatto il proprio interesse ad agire;
- la legge regionale n. 28 del 17 novembre 2016 che, come noto, all'art. 11 c.5 prevede il divieto di autorizzare nei siti Natura 2000 la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e la cui ratio non può non aver un impatto anche sul presente procedimento;

2

considerato che:

- il Gestore dichiara che le modifiche sostanziali rispetto all'atto dirigenziale n. PD/1321 del 25.8.2016 (già oggetto di correzione di errori materiali e modifiche sostanziali rilasciate rispettivamente con gli atti dirigenziali n. PD/1602 del 13.10.2016 e n. PD/725 del 15.5.2017) qui riassunte consistono in:
  - autolimitare la produzione di carta per ondulatori a 575 t/giorno, mantenendo quindi invariata la capacità di produzione rispetto a quella della cartiera ex Burgo Group SpA, indicata nell'atto dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD/944 del 23.6.2014;
  - ridurre la portata delle emissioni in atmosfera dell'impianto di incenerimento dei rifiuti a 29.900 Nm<sup>3</sup>/h (pag. 14 di 31 della relazione tecnica del 11.5.2017 e pag. 9 della relazione integrativa del 12.6.2017) conformandosi a quella massima dell'inceneritore ex Burgo Group SpA (30.000 Nm<sup>3</sup>/h) individuata nella relazione di verifica nell'ambito del

ricorso al TAR di Brescia, mediante la riduzione della portata oraria di rifiuti alimentati, che sarà pari a 4,925 t/ora (ovvero 118,2 t/giorno e 39.479 t/anno). Per sopperire alla diminuzione della produzione di vapore causa il dimezzamento della potenzialità dell'inceneritore, che si riduce a 14,5 MW rispetto ai precedenti 32,81 MW, sarà potenziato il sistema "turbogas + fase di post-combustore", da 91,7 MW a 107,4 MW, per recuperare l'energia termica sotto forma di vapore necessaria al processo produttivo;

- apportare una variante edilizia del soppalco ospitante anche l'attività di gestione dei rifiuti R3, ovvero il recupero di materia dei rifiuti di carta da raccolta differenziata (CER 20.01.01) nella produzione manifatturiera. La modifica ha carattere di sostanzialità ai sensi della D.g.r. 2 febbraio 2012 - n. IX/2970 (Allegato G) in quanto necessita di un titolo edilizio da rilasciarsi nel rispetto dell'art. 208, commi 6 e 7 del D.Lgs. 152/2006;
- nella presente istanza il Gestore afferma di riservarsi di presentare una ulteriore successiva richiesta di modifica sostanziale per il recupero della capacità produttiva sacrificata (ovvero per esercire gli impianti alla capacità produttiva già indicata nell'atto dirigenziale PD/1321 del 25.8.2016) previo assoggettamento del progetto in aumento alle procedure normative previste;
- il nuovo inceneritore è stato autorizzato con gli atti dirigenziali della Provincia di Mantova n. PD/1149 del 30.6.2016 e n. PD/1321 del 25.8.2016, in assenza della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), richiesta ai sensi dell'allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le voci
- **n)** Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- **ag)** Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato

3

*Ritenendo che*

- il rilascio dell'atto autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti mediante il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, debba avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

*Inoltre considerato che*

- sebbene la Cartiera di Mantova sia situata sul confine del territorio del Parco del Mincio, le ripercussioni ambientali dell'insediamento ricadono all'interno dell'area protetta, di estrema importanza dal punto di vista naturale e ambientale nonché particolarmente sensibile (siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 ZSC "Ansa e Valli del Mincio" IT20B0017 e ZPS "Valli del Mincio" IT20B0009);

Per tutto quanto sopra considerato, indipendentemente dalla potenzialità dell'impianto e dalla procedura autorizzativa lo scrivente Parco non può esimersi dal richiedere che il nuovo inceneritore soddisfi tutte le seguenti prescrizioni:

1. adozione di sistema di combustione a letto fluido, che rispetto al forno a griglia proposto garantisce maggiori prestazioni ambientali in termini di efficienza di combustione e di affidabilità del processo, previo eventuale trattamento meccanico del combustibile (scarti di pulper e fibra) per ridurre la pezzatura;
2. raggiungimento di una temperatura minima in camera di post-combustione di 950 °C per almeno 2 secondi, così come già prescritto nel 1997 a Cartiere Burgo SpA dalla Regione Lombardia con la DGR 1° agosto 1997 n. 6/30490. La bozza del nuovo BRef comunitario supera il concetto previsto dalla normativa attuale di temperatura minima dei fumi di 850°C (1.100 °C richiesti solo in caso di rifiuti pericolosi), indicando invece *per tutti gli impianti un intervallo di temperatura di 850 ÷ 1.100° C* (si veda il § 2.3.1.6 di pag. 48 del documento). Considerando che lo scarto di pulper si origina dal trattamento della carta da macero e dai rifiuti della raccolta differenziata e che pertanto sarà caratterizzato da una *elevata variabilità nel contenuto di Cloro*, posto che non è tecnicamente possibile l'analisi di tutte le partite di rifiuto alimentato all'impianto, questa prescrizione fornisce elevate garanzie nella prevenzione dell'emissione di diossine, rendendo l'impianto idoneo a trattare rifiuti anche con contenuto di Cloro maggiori di quelli delle analisi di omologa trasmesse dal Gestore;
3. impiego della tecnica di riduzione catalitica degli Ossidi di Azoto SCR (Selective Catalytic Reduction), che oltre a garantire livelli emissivi basissimi per gli NOx permette di agire efficacemente anche per il contenimento delle diossine;
4. installazione ed impiego in continuo dell'impianto di abbattimento a carboni attivi per il contenimento di tutti i microinquinanti organici, incluse le diossine;
5. installazione di un camino / condotto separato per lo sbocco in atmosfera del nuovo inceneritore per garantire un'idonea velocità di emissione degli aeriformi anche in caso di fermo degli impianti di produzione energia alimentati a gas naturale;

Infine, richiamati

- l'art. 36 del vigente Regolamento del "Piano di Gestione SIC IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio e ZPS IT20B0009 Valli del Mincio" che al comma 1 recita "Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o **esterni** ai siti Natura 2000, **direttamente o indirettamente incidente su di essi, in conformità al DPR 120/2003**";
- il parere di competenza del Parco del Mincio per la Conferenza dei Servizi del 21 aprile 2017 in relazione all'istanza della precedente modifica sostanziale di AIA e la prescrizione 36 dell'atto dirigenziale della Provincia di Mantova n. PD / 725 del 15/5/2017 che richiede "Entro 60 giorni dalla

data di notifica del presente provvedimento, lo studio di incidenza esteso anche alle attività IPPC 6.1b e 5.2 a esercite nell'installazione";

posto che tale studio non è ancora stato consegnato allo scrivente Parco del Mincio, si richiede alla Provincia di Mantova di prescrivere al Gestore di produrre lo **Studio per la valutazione di Incidenza** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i. e dell'art. 6 della DGR n. 7/14106 dell'8/08/2003, **estesa alle attività IPPC 6.1b e 5.2a** su cui incidono le modifiche sostanziali in oggetto.

Ebbene, stante il luogo ove sorge lo stabilimento per quanto attiene la sua rilevanza naturalistica, le condizioni dell'aria e della salute della popolazione che risiede nell'ambiente circostante, nonché le testè citate norme, nell'ottica del necessario rispetto del principio di precauzione, un impianto d'incenerimento, ove fosse autorizzabile, dovrebbe obbligatoriamente avere la totalità delle caratteristiche sopra riportate, così da garantire il miglior risultato possibile in termini di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Distinti saluti.

Il Direttore  
dott.ssa Cinzia De Simone



Il Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza  
arch. Bruno Agosti

